alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale» possono, tra l'altro, essere espletate dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) e dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b).

Il decreto legislativo 96 del 2 febbraio 2001 ha poi recepito e dato attuazione alla direttiva europea 98/5/Ce del 16 febbraio 1998, che aveva reso possibile l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Le società tra avvocati (Sta), in buona sostanza, sono regolate dalle norme che disciplinano le società in nome

Le regole fiscali per le associazioni e le società tra professionisti. L'esercizio della professione in forma associata o della società semplice, dal punto di vista fiscale, è equivalente. Infatti, l'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir prevede che le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio di una professione in forma associata sono equiparate alle società semplici. A differenziare le due forme giuridiche è solo il momento nel quale devono essere redatti l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata previsti dall'articolo 5, comma 2, del Tuir, che contengono il patto in merito alla ripartizione del reddito tra i soci

(o gli associati) in misura non proporzionale ai conferimenti eseguiti. Si tratta, infatti, di una pattuizione che, se non risulta dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, deve essere redatta da parte delle società semplici (e dalle società di persone in genere) prima dell'inizio del periodo d'imposta. Invece, nel caso delle associazioni professionali, l'atto o la scrittura privata possono essere stipulati fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.

Diversa la disciplina nel caso i professionisti scelgano di costituire una società commerciale, come la società in nome collettivo o la società tra avvocati prevista dal decreto legislativo 96/2001. In questo caso, vale quanto affermato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003, riferita alle società tra avvocati, ma che si può estendere anche agli altri professionisti.

Secondo le Entrate, i redditi prodotti dalle società professionali sono redditi di lavoro autonomo e non d'impresa. Per la determinazione dei redditi delle società tra professionisti si deve pertanto applicare il criterio di cassa e non quello di competenza. Inoltre, i compensi corrisposti alle società tra professionisti devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto.

Angelo Busani

La rete di distribuzione dei medicinali

Possibile gestire più farmacie con Srl e Spa

lo 5 del decreto interviene a modificare la re anche a più società. Inoltre, la gestione legge 362 dell'8 novembre 1991 sul riordidelle farmacie può oggi essere l'oggetto no del sistema farmaceutico. Il decreto sociale di nuove società di persone o nuosopprime la previsione contenuta nell'arti- ve società cooperative: queste ultime poscolo 7, comma 1, in base al quale le sono assumere la forma della Spa o della società tra farmacisti potevano gestire far- Srl. macie solo se la gestione era iniziata prima della data della legge stessa; cancella, di medicinali e quella di fornitura al pubnel comma 2 della legge 362/91, il riferi- blico di medicinali in farmacia sono inmento alla provincia dove ha sede la socie- compatibili se svolte dal medesimo sogtà, di modo che ora possono diventare getto imprenditoriale e non possono riensoci anche farmacisti non iscritti all'albo trare nell'oggetto sociale della stessa soterritoriale; infine, il decreto sopprime, cietà. I soci devono essere iscritti all'albo all'articolo 8, comma 1, lett. a) della leg- dei farmacisti, ma senza limitazioni territoge 362/91, l'incompatibilità tra la parteci- riali e la partecipazione alla società fra pazione a società di farmacisti e l'attività farmacisti non è più incompatibile con di distribuzione del farmaco.

Non solo. Il decreto 223/2006 abbatte farmaci. una serie di "paletti" previsti dall'articolo 7 della legge 362/91. Cancella, infatti, il temporali al trasferimento della titolarità comma 5 e consente a una stessa società dell'esercizio delle farmacie e delle relati-

7 Professionisti

T l decreto legge 223 del 2006 rivoluzio- di essere titolare di più farmacie, senza ve aziende commerciali e abroga le dispona il mondo della gestione delle farma- limitazioni territoriali. Abroga il comma 6 Lecie in forma societaria. Infatti, l'artico- e autorizza ciascun farmacista a partecipa-

> Le attività di distribuzione all'ingrosso attività nel settore della distribuzione dei

Il decreto legge fa anche cadere i limiti

sizioni che disciplinavano la successione nelle partecipazioni sociali o nella titolarità delle farmacie.

A questo riguardo, va ricordato che la legislazione fino a oggi in vigore disponeva che se, dopo l'acquisizione, a titolo di successione, di una partecipazione in una società tra farmacisti, fossero venuti meno i requisiti richiesti, l'avente causa avrebbe dovuto cedere la partecipazione entro tre anni. Se poi l'avente causa era il coniuge o l'erede in linea retta entro il secondo grado, il termine era differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, o, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Questo termine di dieci anni poteva essere applicato solo nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si fosse iscritto a una facoltà di

A. Bu

106 Il Sole-24 Ore - 11 luglio 2006

La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata, mentre il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 28 marzo 2001 (causa T-144/99), ha sottolineato l'incompatibilità con le norme comunitarie antitrust di divieti generalizzati in tema di pubblicità, pur dando il via libera agli Stati per la salvaguardia delle regole deontologiche. Intanto, però, il Tribunale di prima istanza di Bruxelles si è rivolto a Lussemburgo (causa C- 446/05) per sapere se i divieti di pubblicità per i dentisti, nell'ambito dell'esercizio di una libera professione, sono compatibili

Studi multidisciplinari. Anche i regolamenti che stabiliscono il divieto di costituzione di studi multidisciplinari, se adottati dagli Ordini, sono decisioni di associazioni di imprese, sottoposte alle regole antitrust. Però, con la sentenza Wouters del 2002, la Corte ha, da un lato, dato il via libera agli studi multidisciplinari ma. dall'altro, ha ritenuto che alcune restrizioni siano ammissibili se servono a salvaguardare le caratteristiche fondamentali di alcune professioni, come il rapporto di confidenzialità tra cliente e legale per gli avvocati.

Marina Castellaneta

La**manovra**in**sette**mosse

Libera circolazione

con il Trattato Ce.

Vietate le discriminazioni in base alla cittadinanza

Estato soprattutto grazie alle diretche ha riguardato direttamente l'Itamodo autonomo nell'interesse del tive in materia di riconoscimentia, dopo che il Consiglio dell'Ordimandante e della collettività». to delle qualifiche che è stata attuata ne di Milano aveva avviato un procela libera circolazione dei professioni- dimento disciplinare nei confronti sti. Ma anche in questo settore, la dell'avvocato Gebhard, iscritto nel Corte Ue ha marchiato, con la sua foro di Stoccarda il quale aveva aperimpronta, un cammino che è durato to uno studio a Milano. La Corte ha dere misure di compensazione, quali anni. E che è iniziato con la sentenza riconosciuto il diritto ad avere infra-Reyners del 21 giugno 1974 (causa strutture nel caso in cui si eserciti prova attitudinale, senza possibilità C-2/74), con la quale, dopo il rifiuto una professione a titolo di diritto di delle autorità belghe alla richiesta di stabilimento o di libera prestazione iscrizione nel Registro dei praticanti dei servizi, fissando i parametri che di un cittadino olandese, la Corte ha gli ordinamenti interni devono seguisottolineato il carattere chiaro, preci- re. Resta ferma però la possibilità di so, incondizionato e direttamente aprichiedere, per gli avvocati che eserplicabile della norma del Trattato Ce citano la professione a titolo di libesul diritto di stabilimento. Con la ra prestazione dei servizi, un concerconseguenza che gli Stati possono sì to con un legale locale (causa regolare l'accesso a una professione C-289/02, 11 dicembre 2003). La anche attraverso gli Albi, ma non Corte ha poi riconosciuto il diritto di possono porre una discriminazione iscriversi alla pratica legale in Italia sulla base della cittadinanza.

alla possibilità per i professionisti di bro, malgrado il titolo non sia consiavere più centri di attività (sentenza derato equivalente (causa C-313/01, 12 luglio 1984, causa C-107/83, Klopp). Tracciando poi il perimetro d'azione degli Ordini, che possono dettare norme sulla regolamentazione della professione forense, ma non che è andato avanti con direttive ge- ha rinunciato al principio del Paese inserire, grazie al principio dell'equi- nerali (tre) e settoriali (dodici). Fino d'origine, ma ha bocciato la scelta pollenza dei titoli, disposizioni in ad arrivare al Testo unico, costituito del Parlamento europeo che, nell'apcontrasto con il divieto di discrimina- dalla direttiva 2005/36 del 7 settem- provazione del testo in prima lettura, zione in base alla nazionalità (sentenza Thieffry del 28 aprile 1977).

sione forense, con il disco verde na che, sulla base di qualifiche pro- re dei servizi legali. Opzione non all'apertura di studi professionali in fessionali specifiche, fornisce a tito- accolta né dalla Commissione, né diversi Stati, è arrivata con la senten- lo personale, sotto la propria respon- dal Consiglio Ue.

a cittadini che abbiano conseguito La Corte ha dato poi il via libera un diploma in un altro Stato mem-Morgenbesser, 13 novembre 2003).

Il diritto comunitario derivato. Accanto al ruolo della Corte, è stato centrale l'intervento del legislatore no (ex Bolkestein). La Commissione bre 2005 che, per la prima volta, ha il 16 febbraio scorso, aveva inserito La sistematizzazione della profes- professione «esercitata da una perso- zione della direttiva dell'intero settoza Gebhard del 30 novembre 1995, sabilità, prestazioni intellettuali in

La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 20 ottobre 2007 e che sostituisce la 89/48, lascia salvo il diritto dello Stato ospitante di preveun tirocinio di adattamento o una di scelta per gli avvocati, perché si tratta di professioni che impongono «una conoscenza precisa del diritto nazionale».

Rimangono invece in vigore, perché non riguardano le qualifiche, ma lo svolgimento della professione, la direttiva 77/249/Cee intesa a facilitare lo svolgimento effettivo della libera prestazione dei servizi e la 98/5/Ce, sull'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica. Con l'obbligo, per il professionista comunitario, di rispettare le regole deontologiche dello Stato di provenienza e di quello ospitante.

In dirittura d'arrivo c'è poi la direttiva sui servizi nel mercato interanche codificato la nozione di libera un'esclusione dall'ambito di applica-

M.Ca.

7 Professionisti La**manovra**in**sette**mosse

La concorrenza è legge ma con deroghe

La Corte di giustizia

che i professionisti

sono equiparabili

alle imprese

ha ribadito

a scure si è abbattuta sui professionisti, ma non è arrivata da Bruxelles. Che però cazione delle regole comunitarie sulla concorrenza. Un cammino che parte dall'inquadramento dei liberi professionisti tra le imprese e che ha dato il via a un effetto domino. Con varie tappe verso la liberalizzazione e con un ruolo centrale della Corte di giustizia Ue. Che, tassello dopo tassello, si è incamminata verso una liberalizzazione del settore delle professioni. Malgrado una netta opposizione del Parlamento europeo.

Nella risoluzione sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici del 23 marzo scorso, gli eurodeputati, seppure in un atto non vincolante, hanno detto no alla costituzione di partenariati multidisciplinari, no alle tariffe non regolamentate e no alla pubblicità dei servizi. Il Parlamento ha poi anche invocato una sottrazione generale alle regole di concorrenza per «gli avvocati sia quando rappresentano e difendono i

loro clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti».

Non sulla stessa lunghezza d'onda di Lussemburgo, che ha stabilito, per la prima volta con ordinanza del 17 febbraio scorso (causa C-250/03, Mauri), che le regole antitrust si applicano anche alla disciplina nazionale sulla composizione delle commissioni d'esame di abilitazione alla professione forense.

I liberi professionisti come

imprese. La Corte ha, prima di tutto, fissato le condizioni per qualificare le imprese, secondo una nozione che non è rinviata agli Stati membri, ma che ha origine europea. Per i giudici comunitari, anche le persone fisiche possono essere considerate imprese: ciò che conta è che venga svolta un'attività economica indipendente, «che consiste nell'offrire beni o servizi», a prescindere da elementi formali quali lo status giuridico, il fine di lucro o le modalità di finanziamento.

Con un effetto a cascata, che porta a considerare gli Ordini come associazioni di imprese. le cui decisioni non devono avere «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».

In linea con questo ragionamento, la Corte, nella sentenza Wouters del 19 febbraio 2002 (causa C-309/99), ha dichiarato che le regole comunitarie sulla concorrenza si applicano alle professioni liberali anche se, per le decisioni

La**manovra**in**sette**mosse

adottate dagli Ordini, ha riconosciuto la possibilità di esaminare i singoli provvedimenti per verificare l'esistenza di un interesse generale con effetti derogatori.

Con la sentenza del 9 settembre 2003 (causa C-198/01) sul Consorzio nazionale dei fiammiferi, gli eurogiudici hanno anche fissato l'obbligo per le Autorità nazionali antitrust, di disapplicare le norme interne che autorizzano comportamenti anticompetitivi.

Il nodo delle tariffe. La Corte Ue non ha seguito un percorso lineare, perché nella sentenza del 18 giugno 1998 (causa C-35/96), sugli spedizionieri doganali, ha precisato che le decisioni che stabiliscono le tariffe di un'organizzazione professionale sono «atti di un'associazione di imprese limitative della concorrenza», che gli Stati sono tenuti a rimuovere. Nella sentenza Arduino del 19 febbraio 2002 (causa C-35/99) ha stabilito la compatibilità delle tariffe forensi obbligatorie, determinate dal ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, con

l'articolo 81 del Trattato (libera concorrenza).

Un parola definitiva arriverà dopo la pausa estiva, quando la Corte di giustizia, nelle cause Macrino e Cipolla (C-202/04 e C-94/04), dovrà pronunciarsi sulle tariffe professionali forensi. Intanto, l'Avvocato generale Poiares Maduro ha precisato che un provvedimento nazionale, che disponga un tariffario forense anche ad attività stragiudiziali, è legittimo, ma solo se «tale provvedimento è sottopo-

sto a un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato in conformità al diritto comunitario, in modo da limitare l'effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento». Non una sottrazione generale alle regole di concorrenza, quindi, con un'ulteriore spallata al sistema di predeterminazione delle tariffe inderogabili laddove, lo stesso Avvocato generale ha rilevato che la determinazione di importi minimi inderogabili per gli onorari degli avvocati è in contrasto con l'articolo 49 sulla libera prestazione dei servizi.

Pubblicità. Sulla questione della pubblicità, Commissione europea e Parlamento sono divisi. Per l'Esecutivo, la pubblicità dei servizi professionali è uno strumento indispensabile per la concorrenza e per i diritti consumatori. Il Parlamento, nel testo sulla direttiva servizi approvato il 16 febbraio scorso, ha cancellato ogni richiamo all'eliminazione dei vincoli in materia di pubblicità.

107 Il Sole-24 Ore - 11 luglio 2006

L'Antitrust sposa il test di proporzionalità

relle poche righe dell'articolo 2 del decreto legge 223/2006 il legislatore accoglie alcune richieste su cui l'Antitrust sta insistendo da tempo, con l'obiettivo di liberalizzare il settore delle professioni. È infatti dal 1997, anno della pubblicazione dell'indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e collegi professionali iniziata nel dicembre del 1994. che il Garante della concorrenza punta il dito contro le restrizioni che caratterizzano il siste-

In quel documento, l'allora presidente Antitrust, Giuliano Amato, sollecitava l'abolizione delle tariffe inderogabili minime o fisse, prospettava l'utilità della pubblicità in un mercato concorrenziale e sottolineava l'eccessiva regolamentazione delle categorie attraverso gli Albi e gli Ordini professionali. «In nessun caso affermava l'Antitrust nel 1997 — si giustifica l'adozione di una regolamentazione che limiti sia la libertà di iniziativa economica privata dei soggetti che attualmente operano in piena autonomia, sia la libertà di scelta del consumatore, il quale può preferire servizi di qualità meno elevata ma di prezzo più conveniente».

Le proposte contenute nell'indagine conoscitiva del 1997 sono state riformulate dall'Autorità anche nella segnalazione n. 163 del 5 febbraio 1999, in cui il Garante ha indicato i possibili effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato rispetto alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 5092, il progetto sulle professioni intellettuali presentato dal primo Governo Prodi ed elaborato dall'ex Guardasigilli, Giovanni Maria Flick. Nella segnalazione si specificava che «è opportuno che il disegno di legge riformatore metta i professionisti in grado di competere con tutti gli strumenti più adeguati per rispondere ai mutamenti in corso».

L'Antitrust sottolineava come l'attenzione del legislatore sarebbe dovuta andare al consumatore dei servizi professionali, non privilegiando la tutela del professionista. Nello stesso documento il Garante si è espresso in merito all'accesso alla professione, affermando che «l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine dovrebbe essere prescritta unicamente per l'esercizio delle attività attribuite in esclusiva».

Una posizione radicale quella dell'Antitrust, che però si è progressivamente ammorbidita. Ora il Garante, in linea con la Commissione Ue, insiste sulla necessità di verificare la proporzionalità della regolamentazione rispetto agli interessi pubblici che la disciplina punta a perseguire. Contemporaneamente, il Garante ha anche rivisto la strategia: accanto alle segnalazioni al

Il Sole-24 Ore - 11 luglio 2006

legislatore e allo strumento dell'istruttoria contro le pratiche anticoncorrenza, l'Antitrust ha infatti cercato di incidere sul comportamento degli Ordini professionali attraverso il confronto. In modo da modificare le discipline più

«L'attività svolta nel 2004-2005 — afferma il Garante — ha evidenziato che in Italia l'applicazione dei principi di concorrenza ai servizi professionali è ancora vista con diffidenza non solo da parte di alcune categorie di professionisti ma anche dalle autorità di regolamentazione». Ma, sottolineato nella sua relazione annuale il presidente, Antonio Catricalà, qualcosa, suppur lentamente, sta cambiando. «In generale le professioni tecniche — si legge nella relazione 2005 — si sono mostrate più sensibili alle esigenze di liberalizzazione o, comunque, nei fatti, dimostrano di guardare con minore scetticismo alle regole del mercato»

> GIOVANNA CUCÉ FRANCESCA MILANO

Denunce puntuali

Liberalizzazione della vendita dei farmaci di automedicazione e titolarità delle farmacie private. Sono questi i temi al centro dei rilievi fatti dal Garante della concorrenza nel 2005-2006. Risalgono al 3 giugno e al 22 settembre del 2005 i pareri inviati dal presidente Antonio Catricalà a Camera, Senato e al Governo sulla necessità di consentire la commercializzazione dei farmaci da banco tramite distributori self service e nei supermercati. Nel mirino del Garante anche il meccanismo di trasmissione delle farmacie. Un «privilegio ingiustificato — afferma l'Antitrust — in base al quale il coniuge o gli eredi del farmacista possono mantenere la titolarità della farmacia privata per dieci anni dal decesso del farmacista senza disporre della qualifica professionale richiesta». Nel 2000 l'ex presidente Antitrust, Giuseppe Tesauro, comminò una multa di 100mila euro alla Federazione degli Ordini Nella segnalazione del 20 febbraio 2000 dei Farmacisti per aver messo in atto intese

È il 27 aprile dello scorso anno quando «Potrebbero essere necessarie forme di l'Antitrust sottolinea il suo disappunto regolamentazione della pubblicità di avvosull'istituzione dell'Albo unico dei dottori cati e medici intese ad evitare la creazio-

prezzi dei prodotti parafarmaceutici.

nali e per aver realizzato un "cartello" sui

ta alla conclusione che i Consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri avevano definito un'intesa restrittiva della concorrenza, uniformando le tariffe. Il provvedimento, però, è stato impugnato davanti al Tar del Lazio, che lo ha annullato: secondo il tribunale. l'Autorità non aveva il potere di condannare dottori e ragionieri, in guanto le tariffe erano state adottate con Dpr.

7 Professionisti

Tariffe minime e pubblicità sono state al centro del parere del 18 novembre del 2005. Sottolineati i miglioramenti intervenuti nella disciplina della contrattazione delle tariffe e nell'uso dei mezzi necessari a pubblicizzare l'attività. Alla fine dello scorso anno è giunta la procedura di messa in mora da parte della Commissione Ue in materia di tariffari minimi.

evidenziate le distorsioni della concorrenza finalizzate a limitare l'attività publicitaria e a nei mercati dei servizi di consulenza del impedire la consegna a domicilio di medici- lavoro e informatici riguardanti la gestione e l'amministrazione del personale

II 18 novembre 2005 l'Antitrust precisa: commercialisti e degli esperti contabili. Il ne di bisogno artificiale di giustizia o di 26 novembre del 1998 l'Antitrust era arriva- cure mediche»